

CONDIZIONI DEL SERVIZIO
IMU – Ravvedimento operoso

(stralcio del Regolamento Generale Delle Entrate Comunali E Degli Istituti Deflativi Del Contenzioso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/7/2020)

Art. 25 – Il ravvedimento operoso

1. Il Ravvedimento Operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione pagando l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
2. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
 - c) Tassa sui rifiuti (TARI);
 - d) Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
3. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b) violazioni relative a parziali versamenti;
 - c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
4. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a) invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b) le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

5. Le diverse tipologie di ravvedimento attualmente vigenti sono le seguenti*:
 - a) Ravvedimento Sprint: dal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione giornaliera ridotta a 1/15 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) ulteriormente ridotta ad 1/10 sull'importo da versare. Attualmente la sanzione è dello 0,1% giornaliero dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
 - b) Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/10 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con



un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 1,5% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

c) Ravvedimento Medio: dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/9 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 1,67% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

d) Ravvedimento Lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l'anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/8 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 3,75% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

e) Ravvedimento Molto Lungo: oltre l'anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/7 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 4,29% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

f) Ravvedimento Lunghissimo: applicabile oltre i due anni di ritardo dalla scadenza del versamento ed entro il termine quinquennale di prescrizione, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/6 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 5,00% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

7. Nel caso in cui il contribuente debba sanare più annualità d'imposta, il versamento con ravvedimento operoso di una sola annualità non preclude all'Ufficio competente la possibilità di emettere gli avvisi di accertamento per le annualità non ancora sanate.

8. Il pagamento e la regolarizzazione con ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento, anche sull'annualità sanata.

9. Il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, con apposito modello predisposto dallo stesso ufficio.

Art. 26 – Calcolo del ravvedimento operoso

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente deve versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:

a) la somma omessa,
b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,

c) gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.



2. L'Ufficio tributi/entrate mette a disposizione dei contribuenti sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio un calcolatore per la definizione dell'importo dovuto con ravvedimento operoso.

3. Qualora il contribuente non sia in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio potrà essere effettuato dall'ufficio competente, sulla base dei dati indicati nell'apposito modello di istanza predisposto dall'Ufficio stesso, nel quale il contribuente dovrà indicare tutti gli elementi necessari alla definizione dell'importo dovuto per l'annualità di imposta da sanare (dati catastali degli immobili oggetto di ravvedimento, tipo di soggettività passiva, periodo di possesso, percentuale di possesso...).

* Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:

a) Ravvedimento Sprint: dal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione giornaliera ridotta a 1/15 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) ulteriormente ridotta ad 1/10 sull'importo da versare. La sanzione è dello 0,083% giornaliero dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

b) Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/10 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) sull'importo da versare. La sanzione fissa è del 1,25% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

c) Ravvedimento Medio: dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/9 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) sull'importo da versare. La sanzione fissa è del 1,39% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

d) Ravvedimento Lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l'anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/8 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. La sanzione fissa è del 3,13% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

e) Ravvedimento Molto Lungo: oltre l'anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/7 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. La sanzione fissa è del 3,57% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

